

## **Regolamento per la concessione di contributi per l'incentivazione della qualità architettonica di edifici di rilievo storico - ambientale.**

Il Comune di Gaglianico riconosce l'importanza di una corretta conservazione del patrimonio edilizio esistente, con particolare attenzione alle costruzioni situate all'interno dei nuclei di antica formazione o, comunque, a quegli edifici che costituiscono una testimonianza architettonica di valore storico o ambientale.

Tali edifici sono, di norma, soggetti a norme restrittive sotto il profilo urbanistico, le quali impongono l'impiego, negli interventi manutentivi, di materiali e tipologie tradizionali.

Allo scopo di incentivare, nei proprietari degli immobili, la scelta delle migliori soluzioni tecnico - costruttive, con l'obiettivo di un miglioramento complessivo del livello qualitativo del patrimonio edilizio, il Comune di Gaglianico concede, ai proprietari degli immobili definiti dal presente regolamento, i quali ne facciano richiesta, contributi in conto capitale da destinare all'impiego di elementi costruttivi tipologici ispirati alla tradizione, secondo le norme qui stabilite.

### **Articolo 1 - Ambito di applicazione**

Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli immobili siti sul territorio del comune di Gaglianico definiti, in base alle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale come segue:

- a) edifici appartenenti ai Nuclei di Antica Formazione;
- b) edifici, situati in altre porzioni del territorio, per i quali siano consentiti esclusivamente interventi non superiori alla ristrutturazione edilizia semplice RE1.

### **Articolo 2 - Tipi di intervento edilizio ammissibili al contributo**

Possono richiedere il contributo i proprietari o gli aventi titolo degli immobili definiti all'Articolo 1, per il parziale finanziamento di opere da realizzare all'interno di interventi classificati, in base alle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale come segue:

- a) manutenzione straordinaria (MS);
- b) restauro conservativo (RC1)
- c) risanamento conservativo (RC2);
- d) ristrutturazione edilizia semplice (RE1);

- e) ristrutturazione edilizia con trasformazione di organismi edilizi (RE2);

Il contributo concesso può essere destinato al parziale finanziamento delle spese necessarie per l'esecuzione delle seguenti categorie di lavori:

- a) rifacimento di coperture con manti in coppi alla piemontese;
- b) opere di lattoneria in rame;
- c) fornitura e posa di infissi in legno di tipo tradizionale con battenti ad anta cieca o persiana;
- d) rifacimento di balconi con struttura in pietra da taglio o in legno;
- e) Intonacatura e tinteggiatura di parti esterne del fabbricato con prodotti di aspetto tradizionale.
- f) pavimentazione cortili in ciottoli o pietra;
- g) altre opere esterne conformi alle tipologie tradizionali;

La classificazione del tipo di intervento è definita dall'Ufficio Tecnico Comunale sulla base dell'istanza di concessione o autorizzazione edilizia o della dichiarazione di inizio di attività relative alle opere da realizzare.

La conformità delle opere realizzate alle tipologie ammesse è certificata dall'Ufficio Tecnico Comunale a seguito di sopralluogo.

### **Articolo 3 - Quota ammessa al contributo**

Per ciascuna unità immobiliare ammissibile al contributo, si determina il costo di riferimento dell'intervento sommando le spese relative a ciascuna categoria di opere ammesse, secondo l'Articolo 2.

L'importo del contributo è pari ad un quinto del costo di riferimento dell'intervento, con un massimo di lire cinque milioni.

A ciascuno degli aventi titolo ammessi al beneficio non possono essere concessi, nel corso dell'anno solare, contributi superiori ai cinque milioni rapportati alle quote di proprietà delle unità immobiliari ammesse al contributo nello stesso periodo.

Nel caso di più aventi titolo il beneficio può essere cumulato in capo ad uno solo di essi su specifica istanza.

Qualora il finanziamento iscritto a bilancio per l'anno corrente non risulti capiente, verrà formata una lista dei beneficiari secondo l'ordine di presentazione delle domande. I rispettivi contributi verranno erogati nell'esercizio finanziario successivo.



#### **Articolo 4 - Modalità di presentazione delle domande**

La domanda di ammissione al contributo, redatta su apposito modello predisposto dall'Ufficio tecnico, deve essere, di norma, presentata al Comune contemporaneamente alla presentazione dell'istanza di concessione o autorizzazione edilizia o della dichiarazione di inizio di attività relative alle opere da realizzare.

Entro venti giorni dal ricevimento della domanda, il responsabile del procedimento rilascerà al richiedente una dichiarazione di ammissibilità al contributo.

E' facoltà del responsabile del procedimento richiedere il parere della Commissione Edilizia Comunale sull'ammissibilità al contributo, interrompendo i termini del precedente comma una sola volta.

A lavori ultimati, i richiedenti presenteranno al Comune la seguente documentazione:

- a) dichiarazione degli aventi titolo attestanti gli importi pagati per ciascuna delle opere appartenenti alle categorie descritte all'Articolo 2;
- b) fatture, rilasciate dalle ditte interessate, dalle quali risultino gli importi pagati per ciascuna delle opere appartenenti alle categorie descritte all'Articolo 2; dette fatture devono risultare quietanzate mediante bonifico bancario.

#### **Articolo 5 - Liquidazione dei contributi**

Il responsabile del procedimento, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione descritta all'Articolo 4, compie le seguenti operazioni:

- a) verifica, anche mediante sopralluogo, l'avvenuta realizzazione dei lavori ammissibili al contributo;
- b) calcola, in base alla documentazione ricevuta e alle risultanze del sopralluogo, il costo di riferimento;
- c) verifica, per ciascuno dei proprietari, le condizioni di ammissibilità al contributo definite all'Articolo 3;
- d) emette il mandato di pagamento, previa verifica delle disponibilità di bilancio;
- e) qualora il finanziamento iscritto a bilancio non sia sufficiente, iscrive i beneficiari nella lista di cui all'Articolo 3 e di tale fatto informa la Giunta Comunale, sospendendo l'erogazione.